



## IN EVIDENZA

- [Notizie in sintesi](#)

Pag. 2



## APPROFONDIMENTI

- [Proroga trasformazione agevolata in società semplice](#)
- [Regolarizzazione delle cripto-attività](#)
- [Principali contenuti della Legge delega per la riforma fiscale](#)
- [Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali](#)
- [Oneri sostenuti per familiari a carico](#)

Pag. 4

Pag. 5

Pag. 6

Pag. 8

Pag. 9



## STRUMENTI OPERATIVI

- [Stampa registri contabili](#)
- [Versamento imposta di bollo su fattura elettronica](#)
- [Check list modello 770/2023](#)

Pag. 10

Pag. 11

Pag. 12



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

- [Riepilogo contabile della dichiarazione doganale](#)
- [Ravvedimento operoso su ritenute](#)
- [Certificazione dei compensi per contribuenti minimi e forfetari](#)
- [Destinazione utile d'esercizio](#)
- [Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze](#)
- [Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere](#)

Pag. 14

Pag. 15

Pag. 16

Pag. 17

Pag. 18

Pag. 19



## NON SOLO IMPRESA

- [Scadenze di versamento degli acconti di novembre](#)
- [Riduzione del 2° o unico acconto Irpef](#)
- [Imposta sostitutiva sulle mance](#)
- [Regole tecniche per il processo tributario telematico](#)

Pag. 20

Pag. 22

Pag. 23

Pag. 24



## AGEVOLAZIONI

- [Esonero contributivo per assunzione giovani](#)

Pag. 25



## SCADENZARIO

- [Principali adempimenti mese di ottobre 2023](#)

Pag. 26

SCARICA LA CIRCOLARE NOTIZIARIO DEL FISCO IN FORMATO WORD



### Visiona le condizioni d'uso della circolare notiziario

**Editore e Proprietario:** Centro Studi Castelli Srl  
- Via Bonfiglio, 33 - C.P. 25 - 46042 Castel Goffredo MN  
Partita Iva: 01392340202  
Registro Imprese di Mantova n. 01392340202  
Capitale sociale € 210.400 interamente versato  
**Sito web:** [www.ratio.it](http://www.ratio.it)  
**E-mail:** [servizioclienti@gruppcastelli.com](mailto:servizioclienti@gruppcastelli.com)  
**Direttore Responsabile:** Anselmo Castelli  
**Vicedirettore:** Stefano Zanon  
**Coordinatore Scientifico:** Stefano Zanon

**Coordinatore di redazione:**  
Laurenzia Binda  
**Consiglio di Redazione:**  
Giuliana Beschi, Laurenzia Binda, Paolo Bisi,  
Anselmo Castelli, Alessandro Pratesi,  
Luca Reina, Stefano Zanon  
**Comitato di Esperti:**  
O. Araldi, R. Benesperi, F. Boni, L. Dall'Oca,  
F. Donato, A. Grassotti, P. Meneghetti, F. Poggiani,  
A. Pratesi, R.A. Rizzi, G. Saccenti, A. Scaini,  
M.T. Tessadri, F. Zuech

**Periodicità e distribuzione:**  
mensile, vendita esclusiva per abbonamento.  
**Diffusione:** circolare diffusa per e-mail.  
**Servizio abbonamenti:**  
Tel. 0376/77.51.30 - Fax 0376/77.01.51  
Lunedì-venerdì ore 9:00/13:00 - 14:30/17:00

L'Editore e la Direzione declinano ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

**Informativa Privacy** - Centro Studi Castelli Srl titolare del trattamento tratta i dati personali liberamente conferiti per fornire i servizi indicati. Per i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento U.E. 679/2016 e per l'elenco di tutti i Responsabili del trattamento rivolgersi al Responsabile del trattamento, che è il Direttore Responsabile, presso il Servizio Clienti, Via Bonfiglio, n. 33 - 46042 Castel Goffredo (MN) - Tel. 0376-775130 - Fax 0376-770151 - [privacy@gruppcastelli.com](mailto:privacy@gruppcastelli.com). I dati potranno essere trattati da incaricati preposti agli abbonamenti, al marketing, all'amministrazione e potranno essere comunicati alle società del Gruppo per le medesime finalità della raccolta e a società esterne per la spedizione del periodico e per l'invio di materiale promozionale. L'informativa completa è disponibile all'indirizzo <http://www.ratio.it/privacy>.

## IN EVIDENZA

### Notizie in sintesi

#### DESTINAZIONE DELL'UTILE IN DIFFORMITÀ ALLA NOTA INTEGRATIVA

- Assonime, nel caso 5/2023, prende in esame la modifica della proposta di destinazione degli utili e i conseguenti effetti sul bilancio d'esercizio.
- Gli amministratori devono indicare nella nota integrativa la proposta di destinazione degli utili ex art. 2427, n. 22-septies) c.c.; tuttavia, l'assemblea, con autonoma delibera successiva a quella di approvazione del bilancio, può modificare la proposta presentata dagli amministratori. Se questo accade, la nota integrativa non deve essere modificata, poiché l'informazione in essa contenuta è diretta a rendere conoscibile la proposta iniziale del consiglio, che si è cristallizzata al momento della presentazione del progetto di bilancio: la decisione finale assunta dall'assemblea è desunta dal punto specifico dell'ordine del giorno del verbale di assemblea che adotta la delibera.
- In altri termini, non è necessario riapprovare il bilancio al fine di modificare l'indicazione contenuta nella nota integrativa del bilancio (approvato nella prima delibera) destinato a essere depositato; apportare la citata modifica, infatti, risulta un comportamento errato ed incoerente con l'ordinamento.

#### APPLICAZIONE DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE SUI RICAVI

- Il principio contabile Oic 34 in materia di ricavi si applica agli esercizi con inizio dal 1.01.2024 o da data successiva nel caso di esercizio che non coincide con l'anno solare. Per la prima applicazione si può scegliere tra l'applicazione retroattiva o prospettica: nel primo caso il nuovo principio si deve applicare ai ricavi che derivano da contratti in essere con i clienti, anche se stipulati prima del 1.01.2024, operando come se fosse stato sempre applicato. Anche se è comunque possibile limitarsi a rettificare i saldi di apertura del patrimonio netto 2024. Tale scelta potrebbe comportare una complessa attività di gestione in "doppio binario" delle operazioni sorte prima del 1.01.2024.
- Al contrario, in caso di applicazione prospettica, le nuove regole si utilizzano solamente per i contratti con i clienti stipulati dal 1.01.2024.

#### OBBLIGO DEL PROFESSIONISTA DI VERIFICARE TUTTI I DATI DEL MOD. 730

- L'Agenzia delle Entrate, con comunicato 18.09.2023, ricorda che scade il 2.10.2023 il termine per presentare il mod. 730, sia che il modello risulti inviato autonomamente sia tramite assistenza fiscale.
- Quando il modello 730 è presentato tramite Caf o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti dell'intermediario, anche con riferimento ai dati presenti nella precompilata. Nel caso siano riscontrate irregolarità, la sanzione del 30% è a carico di chi ha apposto il visto di conformità (salvi casi di dolo o colpa grave del contribuente), mentre restano a carico del contribuente le maggiori imposte e gli interessi.
- Quindi, gli intermediari devono controllare tutti i documenti degli oneri, compresi quelli presenti in precompilata e non modificati, ed acquisire e conservare copia della relativa documentazione, ad eccezione delle sole spese sanitarie non modificate.
- In quest'ultimo caso l'intermediario potrà limitarsi a verificare la corrispondenza delle spese sanitarie con gli importi aggregati per tipologia di spesa usati per la precompilata (invece, per le spese inserite ex novo o modificate andrà conservata la documentazione).

#### SANZIONI FINO AL 100% PER SPLAFONAMENTO

- L'Agenzia delle Entrate, in risposta a un quesito posto durante Speciale Telefisco 2023, ha chiarito la necessità di un monitoraggio costante degli acquisti senza imposta da parte degli operatori che utilizzano le lettere di intento, in quanto in caso di errori nella fattura, sono previste sanzioni fino al 100% dell'imposta.
- Nel caso specifico, qualora l'esportatore abituale riceva una fattura non imponibile, nel limite del plafond disponibile, ma per un importo superiore alla dichiarazione d'intento rilasciata al fornitore, può incorrere nella sanzione pari al 100% dell'imposta, con un minimo di € 250,00, qualora non provveda alla sua regolarizzazione nei termini e con le modalità ivi indicate. Se la fattura non viene regolarizzata dall'emittente, il cessionario deve provvedere inserendo nel sistema di interscambio una «autofattura-denuncia», codice documento TD21 (autofattura per splafonamento). Questa procedura assorbe anche la presentazione del documento correttivo alle Entrate. Dovrà anche corrispondere l'imposta non addebitata dal fornitore, con il codice tributo del mese in cui si è verificato lo splafonamento.

#### ALBO DEI CERTIFICATORI DEI CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO

- Presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) è stato istituito un Albo che conterrà l'elenco dei soggetti abilitati al rilascio della certificazione che consente alle imprese di mettersi al riparo da contestazioni sulla spettanza dei crediti d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (compresa l'innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e innovazione estetica e ricerca e sviluppo.



## Notizie in sintesi (segue)

### NOTIFICA DELLA CARTELLA ALLA SOCIETÀ

- Le cartelle e gli altri atti tributari possono essere notificati direttamente al legale rappresentante di una società, presso la residenza o il domicilio, o in mani proprie ovunque lo stesso sia reperito, anche in base a quanto disposto dalla vecchia norma di legge, poi modificata. Pertanto, la notifica delle cartelle presso l'abitazione del rappresentante è da ritenere ritualmente avvenuta, anche se non è stato effettuato alcun tentativo primario di notifica presso la sede della società. Lo ha chiarito la Cassazione, con l'ordinanza 30.06.2023, n. 18614, richiamando il proprio orientamento contrastante sulla questione.

### COMUNICAZIONE ALL'ENEA DEI BONUS EDILIZI

- I 90 giorni entro cui inoltrare all'Enea i dati necessari alla fruizione dei bonus edilizi decorrono dalla data di fine lavori che risulta dalle comunicazioni amministrative richieste dalla normativa urbanistica. Il termine, infatti, è legato dalla data di pagamento delle fatture.
- Lo ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di Reggio Emilia, con la sentenza n. 154 del 17.07.2023, che però non si esprime sulla natura decadenziale o meno del termine.

### REVOCA DELL'AFFRANCAMENTO TERRENI E PARTECIPAZIONI

- Ai fini dell'affrancamento di terreni e partecipazioni in scadenza il 15.11.2023, l'Agenzia delle Entrate ha più volte affermato che il versamento dell'imposta sostitutiva del 16% o il pagamento della prima rata ha l'effetto di determinare il perfezionamento della procedura di rivalutazione; tale opzione assume carattere di irreversibilità anche secondo la giurisprudenza in materia.

### CREDITO IVA SPETTANTE ANCHE CON DICHIARAZIONE ULTRA TARDIVA

- Il credito Iva deve essere riconosciuto anche nel caso di presentazione di una dichiarazione Iva "ultra tardiva", ossia presentata oltre 90 giorni della scadenza dei termini ordinari.
- Così è stato deciso, in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito e di legittimità, dalla C.G.T. di secondo grado della Lombardia con la sentenza n. 2529/2023.

### RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI IN PROSSIMITÀ DELLA CESSIONE

- Con la sentenza n. 79/2023 la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Varese ha ritenuto che la scelta del contribuente di rivalutare le partecipazioni societarie in prossimità della loro cessione non possa integrare la fattispecie di abuso del diritto, poiché l'adesione all'istituto della rivalutazione valorizza l'esistenza di ragioni organizzative che possono motivare il complesso delle operazioni societarie compiute.

### RIMBORSO IVA STABILE ORGANIZZAZIONE

- La Cassazione, con sentenza 4.09.2023, n. 25685, ha affrontato le problematiche relative al diritto alla detrazione Iva della stabile organizzazione, chiarendo che il soggetto non residente, con stabile organizzazione operativa in Italia, non ha diritto al rimborso dell'Iva neppure in riferimento alle operazioni direttamente effettuate, in quanto la posizione della casa madre confluisce "in toto" in quella della stabile organizzazione, con il risultato che l'Iva a credito è recuperata attraverso la detrazione della stabile organizzazione e non come rimborso richiesto dal soggetto non residente.

### LIBERTÀ DI SCELTA DEL CCNL APPLICABILE

- Il Tar Lombardia, con sentenza 28.06.2023, ha rigettato ogni contestazione in merito all'adeguatezza del contratto collettivo nazionale Vigilanza privata - servizi fiduciari, annullando il verbale con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como-Lecco aveva ordinato di applicare un diverso e più oneroso accordo collettivo (quello del settore Multiservizi) a un'azienda impegnata nei servizi di portierato, custodia, reception e guardia non armata.
- L'Ispettorato aveva emesso il verbale ritenendo che l'applicazione del Ccnl Servizi fiduciari determinasse il pagamento delle retribuzioni del personale dipendente "in misura inferiore ai livelli minimi previsti dalla contrattazione collettiva applicata in violazione dell'art. 3, L. 3.04.2001, n. 142, nonché dell'art. 36 della Costituzione.
- Il Tar ha contestato tale ricostruzione, ricordando che l'individuazione del Ccnl da applicare ai dipendenti è una scelta discrezionale del datore di lavoro che, salvo il caso di accordi collettivi con previsioni contrarie alla legge o riferibili a categorie del tutto disomogenee, non è sindacabile nel merito in sede giurisdizionale.

### INCOMPATIBILITÀ PREVIDENZIALE DEL COMMERCIALISTA-AMMINISTRATORE

- La Cassazione, con sentenza n. 26346/2023, chiarisce che il ruolo di socio di maggioranza, insieme ad altri incarichi di vertice, rivestito dal commercialista nella società fa scattare l'incompatibilità con la professione ai fini previdenziali, in quanto la qualità rivela un interesse tangibile alle vicende della compagine societaria, mentre l'incarico di amministratore è compatibile solo se svolto nell'interesse del terzo che lo ha conferito.

## APPROFONDIMENTI

### Proroga trasformazione agevolata in società semplice

La legge di Bilancio 2023 ha previsto per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali, la possibilità, entro il 30.09.2023 (termine in corso di proroga al 30.11.2023), di trasformarsi in società semplici, avvalendosi di norme agevolative che prevedono, in presenza di precise condizioni, l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap nella misura dell'8%. In presenza di riserve, occorre avere riguardo al tipo di società (di persone o di capitali), con l'ulteriore diversificazione in relazione alla natura delle riserve (in sospensione d'imposta o di utili). La norma speciale ha lo scopo di agevolare la "trasformazione" di società commerciali "di comodo" in società semplici, atteso che, in via ordinaria, si dovrebbero assoggettare a tassazione le plusvalenze latenti sui beni, come differenza tra il valore normale dei beni stessi e il costo fiscalmente riconosciuto.

<b>SOCIETÀ INTERESSATE</b>	S.n.c. - S.a.s. - S.r.l. - S.p.a. - S.a.p.a.		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>beni immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione;</li> <li>beni mobili iscritti nei pubblici registri, non utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa;</li> <li>quote di partecipazione in società.</li> </ul> </li> </ul>		
<b>IMPOSTA SOSTITUTIVA</b>	<b>Irpef</b>		
	<b>Ires</b>	8% (o 10,50%) <sup>1</sup>	X
	<b>Irap</b>		
	<b>Riserve in sospensione d'imposta</b>	13%	X
	<b>Riserve di utili</b>	Le riserve di utili delle società di capitali, a differenza di quelle delle società di persone, sono imponibili in capo ai soci.	
	<b>Altri beni</b>	In presenza di un'operazione di trasformazione in società semplice, i beni che non possono godere dell'agevolazione in argomento, in quanto all'atto della trasformazione non possiedono le necessarie caratteristiche richieste dalla norma, devono essere assoggettati a tassazione con i criteri ordinari, configurandosi, in tale ipotesi, una fattispecie riconducibile alle previsioni dell'art. 53, c. 2 e dell'art. 54, c. 1, lett. d) Tuir (C.M. n. 112/1999).	
<b>ADEMPIMENTI</b>	Trasformazione in società semplice		Effettuata entro il 30.11.2023.
	<b>Versamento Imposta sostitutiva</b>	60%	Entro il 30.11.2023.
		40%	Entro il 30.11.2023.

**Nota<sup>1</sup>**

Per le società considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della trasformazione.



Regolarizzazione delle crypto-attività

Con l'art. 1, cc. da 138 a 142 L. 197/2022, il legislatore ha fornito la possibilità di regolarizzare le crypto-attività detenute e non dichiarate, nonché i relativi redditi.

ACQUISTO  
E VENDITA  
DI BITCOIN

- Il sig. Caio in data 24.02.2020 ha comprato n. 7,173292 bitcoin al prezzo di € 6.970,30 pari a un controvalore di € 50.000,00 e li ha rivenduti in data 2.07.2021 al prezzo di € 29.230,60, pari a un controvalore di € 209.679,63, realizzando un guadagno di € 159.679,63.
- Il sig. Caio avrebbe dovuto:
  - 1) **indicare il possesso di n. 7,173292 bitcoin nel quadro RW del modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020)** per un controvalore iniziale di € 50.000,00 e finale di € 169.877,18 (valore di un bitcoin al 31.12.2020 pari a € 23.681,90);
  - 2) **indicare il possesso di n. 7,173292 bitcoin nel quadro RW del modello Redditi 2022 (anno d'imposta 2021)** per un controvalore iniziale di € 169.877,18 e finale di € 209.679,63;
  - 3) **compilare il quadro RT del modello Redditi 2022 dichiarando il reddito diverso derivante dalla cessione dei bitcoin avvenuta in data 2.07.2021 e pari a € 159.679,63.**

MODALITÀ DI  
REGOLARIZZAZIONE

- Ai fini della regolarizzazione il sig. Caio deve:
  - pagare la sanzione dello 0,5% su € 379.556,81 (169.877,28 + 209.679,63), pari a € 1.897,78 per l'omessa indicazione nel quadro RW del modello Redditi 2021 (anno d'imposta 2020) e modello Redditi 2022 (anno d'imposta 2021);
  - pagare l'imposta sostitutiva del 3,5% sul valore delle crypto-attività detenute al termine di ogni anno ovvero al momento del realizzo, quindi su € 379.556,81 (169.877,28 + 209.679,63) per un importo di € 13.284,48;
  - presentare l'istanza di regolarizzazione.
- **L'istanza di regolarizzazione deve essere composta dal "modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività" e dei relativi redditi con allegati:**
  - A. relazione di accompagnamento** contenente le informazioni richieste e che sono state riportate nell'articolo descrittivo;
  - B. elenco della documentazione probatoria della provenienza** lecita delle somme investite in crypto-attività, nonché dei fatti e dei valori riportati nella relazione di accompagnamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo l'Amministrazione Finanziaria potrà considerare come probatoria la seguente documentazione:
    - 1) **contabili bancarie** relative all'acquisto delle crypto-attività indicate nel modello da presentare per l'istanza;
    - 2) **wallet address;**
    - 3) **numeri di transactionID** e ogni altra eventuale documentazione rilasciata dagli intermediari da cui si evinca con certezza la riconducibilità delle crypto-attività al soggetto che presenta l'istanza;
  - C. quietanza del versamento effettuato mediante modello "F24 ELIDE".**

Esempio

Modello per l'istanza di regolarizzazione delle crypto-attività e dei relativi redditi



**MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRYPTO-ATTIVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI**  
(Articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

<b>ISTANZA</b>	<input type="checkbox"/> Sostitutiva		
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Codice fiscale del contribuente R   S   S   M   R   A   6   5   R   1   0   F   2   0   5   H		
<b>Persone fisiche</b>	Cognome Rossi		Nome Mario
	Data di nascita giorno mese anno 10   10   1965		Comune (o Stato estero) di nascita Milano
			Provincia (sigla) MI
... omissis ...			
<b>RECAPITI</b>	Telefono prefisso numero	Cellulare prefisso numero 348 3333333	Fax prefisso numero
	Indirizzo di posta elettronica mario@rossi.it		
	Indirizzo PEC mariorossi@pec.it		
<b>FIRMA DELL'ISTANZA</b>	FIRMA DEL CONTRIBUENTE (o del rappresentante) <i>Mario Rossi</i>		

- omissis -



MODELLO PER L'ISTANZA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE CRYPTO-ATTIVITÀ E DEI RELATIVI REDDITI



MODELLO F24



## Principali contenuti della Legge delega per la riforma fiscale

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14.08.2023, n. 189, serie generale, la L. 9.08.2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", in vigore dal 29.08.2023. Il Governo dovrà adottare, entro agosto 2025 e nel rispetto dei principi costituzionali, dell'ordinamento dell'Unione Europea, del diritto internazionale e dei principi indicati nella legge stessa, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento.

### REDDITI DEI FABBRICATI

- Nell'esercizio della delega il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
  - per i redditi dei fabbricati, la **possibilità di estendere il regime della cedolare secca alle locazioni di immobili adibiti a uso diverso da quello abitativo** ove il conduttore sia un esercente un'attività d'impresa, un'arte o una professione.

### REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

- Nell'esercizio della delega il Governo osserva, inoltre, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
  - e) per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, **la revisione e la semplificazione** delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, con particolare riguardo ai limiti di non concorrenza al reddito previsti per l'assegnazione dei compensi in natura, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'attuazione della previdenza complementare, dell'incremento dell'efficienza energetica, dell'assistenza sanitaria, della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali.

### REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

- Nell'esercizio della delega il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
  - f) per i redditi di lavoro autonomo:
    - 1) **l'attuazione del principio di rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento a carico dei contribuenti, prevedendo la riduzione degli oneri documentali** anche mediante il rafforzamento del divieto, per l'Amministrazione finanziaria, di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso, con particolare riguardo alle modalità di versamento dell'Irpef dovuta dai lavoratori autonomi, dagli imprenditori individuali e dai contribuenti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, fermo restando il vigente sistema di calcolo, anche previsionale, del saldo e degli acconti, e realizzando, senza peggioramenti per il contribuente rispetto al sistema vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **migliore distribuzione del carico fiscale nel tempo, anche mediante la progressiva introduzione della periodicità mensile dei versamenti degli acconti e dei saldi e un'eventuale riduzione della ritenuta d'acconto**;
    - 2) **la semplificazione e la razionalizzazione dei criteri di determinazione del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni stabilendo, in particolare:**
      - 2.1) il concorso alla formazione di tale reddito di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale, ad esclusione delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, non deducibili dal reddito dell'esercente un'arte o una professione. Il criterio di imputazione temporale dei compensi deve essere corrispondente a quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
      - 2.2) **l'eliminazione della disparità di trattamento tra l'acquisto in proprietà e l'acquisizione in locazione finanziaria (leasing) degli immobili strumentali** e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente;
      - 2.3) **la riduzione delle ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti** o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
      - 2.4) **la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali, comprese quelle riguardanti il passaggio da associazioni professionali a società tra professionisti.**



## Principali contenuti della Legge delega per la riforma fiscale (segue)

REDDITI  
D'IMPRESA

- Nell'esercizio della delega il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle persone fisiche:
  - g) per i redditi d'impresa, la **previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'Ires con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'Ires**, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale.

IMPOSTE  
DIRETTE  
SUI REDDITI  
DELLE  
SOCIETÀ

- Nell'esercizio della delega il Governo osserva, altresì, i seguenti principi e criteri direttivi specifici per la revisione del sistema di imposizione sui redditi delle società e degli enti:
  - a) **riduzione dell'aliquota dell'Ires nel caso in cui sia impiegata in investimenti**, con particolare riferimento a quelli qualificati, o anche in **nuove assunzioni** ovvero in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili una somma corrispondente, in tutto o in parte, al reddito entro i 2 periodi d'imposta successivi alla sua produzione. La riduzione non si applica al reddito corrispondente agli utili che, nel predetto biennio, sono distribuiti o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa. La distribuzione degli utili stessi si presume avvenuta qualora sia accertata l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti; coordinamento di tale disciplina con le altre disposizioni in materia di reddito d'impresa;
  - b) **in alternativa alle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo della lett. a)**, per le imprese che non beneficiano della riduzione di cui alla citata lettera, prevedere la possibilità di fruire di eventuali incentivi fiscali riguardanti gli **investimenti qualificati**, anche attraverso il potenziamento dell'ammortamento, nonché di misure finalizzate all'effettuazione di nuove assunzioni, anche attraverso la possibile maggiorazione della deducibilità dei costi relativi alle medesime;
  - c) **razionalizzazione e semplificazione dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili**, al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, comprese quelle di cambiamento dell'assetto contabile, e di limitare possibili arbitraggi tra realizzi non imponibili e assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti;
  - d) **revisione della disciplina della deducibilità degli interessi passivi** anche attraverso l'introduzione di apposite franchigie, fermo restando il contrasto dell'erosione della base imponibile realizzata dai gruppi societari transnazionali;
  - e) **riordino del regime di compensazione delle perdite fiscali e di circolazione di quelle delle società partecipanti a operazioni straordinarie o al consolidato fiscale**, con l'osservanza, in particolare, dei seguenti principi:
    1. revisione del regime delle perdite nel consolidato, al fine di evitare le complessità derivanti dall'attribuzione di quelle non utilizzate dalla consolidante all'atto dell'interruzione o della revoca della tassazione di gruppo;
    2. tendenziale omogeneizzazione dei limiti e delle condizioni di compensazione delle perdite fiscali;
    3. modifica della disciplina del riporto delle perdite nell'ambito delle operazioni di riorganizzazione aziendale, non penalizzando quelle conseguite a partire dall'ingresso dell'impresa nel gruppo societario, e revisione del limite quantitativo rappresentato dal valore del patrimonio netto e della nozione di modifica dell'attività principale esercitata;
    4. definizione delle perdite finali ai fini del loro riconoscimento secondo i principi espressi dalla giurisprudenza degli organi giurisdizionali dell'Unione europea;
  - f) **sistematizzazione e razionalizzazione della disciplina dei conferimenti di azienda e degli scambi di partecipazioni mediante conferimento**, con particolare riferimento alle partecipazioni detenute nelle holding, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale e di valutazione delle azioni o quote ricevute dal conferente in base alla corrispondente quota delle voci del patrimonio netto formato dalla conferitaria per effetto del conferimento;
  - g) **previsione di un regime speciale in caso di passaggio dei beni dall'attività commerciale a quella non commerciale e viceversa** per effetto del mutamento della qualificazione fiscale di tali attività in conformità alle disposizioni adottate in attuazione della delega conferita dalla L. 6.06.2016 n. 106;
  - h) **razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere**, prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale.



## Termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato.

Sono esclusi da questo obbligo e pertanto possono presentare il modello Redditi cartaceo i contribuenti che:

- pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il modello 730, non possono presentarlo;
- pur potendo presentare il 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

### Termini finali di presentazione del modello Redditi 2023 - per anno 2022

Soggetti interessati	Dichiarazioni	
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persone fisiche</b> che:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- pur potendo compilare il modello 730, non possono presentarlo;</li> <li>- devono comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RS, RT, RW);</li> <li>- devono presentare la dichiarazione per contribuenti deceduti.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Dal 2.05.2023 al 30.06.2023</b></p>	<p><b>30.11.2023</b></p>
<p><b>Persone fisiche</b> non rientranti nei casi precedenti.</p>		
<p><b>Società di persone.</b></p>	<p><b>Non ammessa</b></p>	<p>Entro l'ultimo giorno del <b>11° mese successivo</b> a quello di chiusura del periodo di imposta (<b>30.11.2023</b>).</p>
<p><b>Soggetti Ires</b></p> <p>Con obbligo di redazione del bilancio, approvato <b>entro 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio.</p> <p>Senza obbligo di redazione del bilancio.</p>		
<p>Soggetti Ires che approvano il bilancio <b>oltre 120 giorni</b> dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 c.c.</p>		

### Dichiarazioni per l'anno 2022 - Riepilogo dei termini finali

Adempimenti	Dichiarazioni	
	Trasmissione telematica	
Dichiarazione Iva	30.04.2023	
Dichiarazione Redditi	30.11.2023	
Dichiarazione Irap	30.11.2023	
Mod. 770	31.10.2023	
Mod. 730 Ordinario	Consegnato al sostituto d'imposta	30.09.2023
	Consegnato ai Caf, ai professionisti abilitati	30.09.2023
Mod. 730 precompilato	Presentato al sostituto d'imposta	30.09.2023
	Presentato all'Agenzia delle Entrate, al Caf o al professionista	30.09.2023





## Oneri sostenuti per familiari a carico

Spesso si è portati a credere che le spese sostenute in favore dei familiari siano in ogni caso detraibili o deducibili in capo al soggetto che le ha sostenute per conto del soggetto fiscalmente a carico (figlio o coniuge). Tuttavia, la legge prevede che il contribuente possa detrarre una percentuale (19%), oppure effettuare la deduzione, solo per alcune spese (spese mediche, premi di assicurazione, spese per frequenza di corsi di istruzione, ecc.) sostenute nell'interesse delle persone fiscalmente a carico. La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute nell'interesse dei familiari non a carico, affetti da patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per la parte di detrazione che non trova capienza nell'imposta da questi ultimi dovuta. È altresì consentito dedurre le spese mediche e di assistenza specifica per portatori di handicap, anche se sono state sostenute per familiari fiscalmente non a carico.

### REQUISITI

Le detrazioni e le deduzioni sono ammesse solo se gli oneri e le spese sono stati sostenuti dal contribuente e non sono stati portati in diminuzione dai redditi che contribuiscono a formare il reddito complessivo.

### FAMILIARI

Alcuni oneri e spese sono ammessi in deduzione/detrazione anche se sostenuti per familiari.

### ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI A CARICO

#### Oneri detraibili

- Spese sanitarie (sulla parte che supera € 129,11).
- Spese per la deambulazione, per veicoli e sussidi informatici dei disabili.
- Spese per acquisto di cani guida.
- Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni derivanti da contratti stipulati o rinnovati sino al 31.12.2000.
- Premi per assicurazioni sul rischio morte, invalidità permanente superiore al 5%, non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani, derivanti da contratti stipulati o rinnovati dal 1.01.2001.
- Spese per l'istruzione universitaria.
- Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione, di istruzione secondaria.
- Spese per studenti con disturbo di apprendimento.
- Iscrizione a scuole di musica di minorenni.
- Spese per attività sportive praticate dai ragazzi.
- Spese per canoni di locazione di studenti universitari fuori sede.
- Spese per abbonamento al trasporto pubblico.
- Contributi versati per il riscatto del corso di laurea del soggetto fiscalmente a carico che non ha iniziato ancora l'attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza.
- Spese per la frequenza di asili nido.

#### Oneri deducibili

- Contributi previdenziali e assistenziali.
- Contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale.
- Somme versate alle forme pensionistiche complementari e individuali.

### ONERI SOSTENUTI PER FAMILIARI NON A CARICO

#### Oneri detraibili

- Spese sanitarie relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria pubblica, sostenute nell'interesse di familiari non fiscalmente a carico<sup>1</sup>.
- Spese per addetti all'assistenza di persone non autosufficienti.

#### Oneri deducibili

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap.

### FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

#### Limite di reddito

- Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno hanno posseduto un reddito complessivo **non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili**, per i quali è possibile fruire delle deduzioni.
- **Tale limite è innalzato a € 4.000 per i figli di età non superiore a 24 anni.**

#### Nota<sup>1</sup>

Il diritto alla detrazione spetta per la parte che non trova capienza nell'imposta da quest'ultimi dovuta.



**STRUMENTI OPERATIVI**

**Stampa registri contabili**

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994 dal D.L. 73/2022, oltre alla **tenuta** dei registri contabili anche la **conservazione** con sistemi elettronici è da considerarsi regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di conservazione sostitutiva digitale se, in sede di accesso, ispezione e verifica, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi precedenti.

LIBRI E REGISTRI CONTABILI	Registri Iva	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fatture emesse.</li> <li>Fatture di acquisto.</li> <li>Corrispettivi.</li> </ul>
	Beni ammortizzabili	Registro beni ammortizzabili.
	Magazzino	Contabilità di magazzino.
	Libri previsti dal codice civile	<ul style="list-style-type: none"> <li>Libro giornale (e conti di mastro).</li> <li>Libro inventari.</li> </ul>
TENUTA E CONSERVAZIONE	Devono essere conservati per un <b>minimo di 10 anni dalla data dell'ultima registrazione</b> (art. 2220 c.c.) e, in ogni caso, fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d'imposta.	
	Cartacea	La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei.
IMPOSTA DI BOLLO	Registri cartacei	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per i registri e libri tenuti su supporto <b>cartaceo</b>, l'imposta è dovuta <b>ogni 100 pagine</b> o frazione di pagine nella misura di <b>€ 16,00</b> per le società che versano la tassa di concessione governativa in misura forfettaria; ovvero <b>€ 32,00</b> per tutti gli altri soggetti.</li> <li><b>L'imposta di bollo può, tuttavia, essere assolta "alternativamente" mediante contrassegno telematico ovvero modello F23 (codice tributo 458T).</b></li> </ul>
	Registri informatici	<ul style="list-style-type: none"> <li>Per la contabilità tenuta con strumenti informatici, l'imposta è dovuta <b>ogni 2.500 registrazioni</b> o frazioni di esse.</li> <li>Nel caso di tenuta e conservazione digitale della contabilità, l'art. 6 D.M. 17.06.2014 prevede che l'imposta sia assolta in un'unica soluzione e in via esclusivamente telematica, mediante modello <b>F24 online (codice tributo 2501)</b>.</li> </ul>

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 29/09/2023 da CLAUDIO MONTEODORO [info@studiomontedoro.it]



## Versamento imposta di bollo su fattura elettronica

Il versamento del bollo deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del 2° mese successivo alla chiusura del trimestre. In relazione al 2° trimestre, il pagamento dovrà essere effettuato entro l'ultimo giorno del 3° mese successivo alla chiusura. Se l'imposta di bollo complessivamente dovuta nel 1° trimestre solare non supera € 5.000, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può pagare entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre e quindi entro il 30.09. Inoltre, se l'importo dell'imposta per i primi 2 trimestri solari, complessivamente considerato, non supera € 5.000, il pagamento può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa al 3° trimestre e, quindi, entro il 30.11. Per le fatture elettroniche inviate attraverso lo Sdi, è obbligato in solido al pagamento dell'imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto.

Ditta	Trimestre		
• Fatture emesse	N.		+
• Fatture soggette ad Iva	N.		-
• Potenziali fatture soggette a imposta di bollo	N.		=
• Fatture esenti da imposta di bollo (TAVOLA 1)	N.		-
• Fatture soggette a imposta di bollo (TAVOLA 2)	N.		=
• <b>Imposta di bollo dovuta</b>	<b>(A)</b>		
• <b>Imposta di bollo da servizio di calcolo Agenzia Entrate</b>	<b>(B)</b>		
<b>Se (A) – (B) = 0</b>	⇒	Importo da versare confermato	
<b>Se (A) – (B) ≠ 0</b>	⇒	Procedere a verifica e integrazione	

- Una volta definito l'importo dovuto, è possibile procedere al pagamento.
- Il portale dell'Agenzia delle Entrate propone 2 diverse modalità di pagamento.

### PAGAMENTO

#### Addebito su conto corrente bancario

- È necessario inserire l'IBAN, confermando che il conto è intestato al codice fiscale del cedente: sarà possibile inoltrare il pagamento (accedendo a una schermata riepilogativa) e confermare lo stesso, cliccando sull'apposito pulsante.
- Il sistema procederà a effettuare i controlli sulla correttezza formale dell'IBAN e, una volta avuto esito positivo, sarà prodotta una prima ricevuta (provvisoria) a conferma dell'inoltro del pagamento.
- Successivamente sarà prodotta una seconda ricevuta (definitiva), attestante l'avvenuto pagamento o l'esito negativo dello stesso.

#### F24 o F24 Enti pubblici (cd. F24EP)

- Stampando il modello F24 o F24EP precompilato, predisposto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile procedere al versamento.
- I codici da utilizzare, distinti in relazione al periodo di competenza, sono quelli previsti dalla Ris. Ag. Entrate 9.04.2019, n. 42/E:
  - 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre;
  - 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre;
  - 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre;
  - 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre;
  - 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni;
  - 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.



CHECK LIST VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SU FE (COMPILABILE)



Check list modello 770/2023

È disponibile il modello 770/2023 con le relative istruzioni, per la compilazione concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati nell'anno 2022. A tal fine, chi presenterà il prossimo modello 770, oltre all'usuale frontespizio, dovrà occuparsi della compilazione dei prospetti ST, SV, SX e SY. Tra le novità si segnalano: aggiunta al rigo SI3 delle colonne 2 e 3 (utili di cooperative non distribuiti e ritenute versate); aggiunta della sezione III nel quadro SO denominata "Dati relativi ai partecipanti a piani di risparmio a lungo termine (PIR); aggiunta nel quadro DI, colonna 2, della nota "Q" inerente al credito per trattamento integrativo; aggiunti tre nuovi codici (1,2 e 3) nel quadro ST e SV, campo 10, relativi ad ipotesi sospensive dei versamenti delle ritenute e delle addizionali, ed al campo 15 il nuovo codice "16" sospensione per i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno.

		Anno di imposta	
<b>Denominaz. soggetto</b>		<b>Codice attività</b>	
<b>Codice fiscale</b>		<b>P. Iva</b>	
<b>Tipologia sostituto</b>	<input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato sia ritenute da lavoro dipendente e/o ritenute da lavoro autonomo che ritenute da redditi di capitale. <input type="checkbox"/> Sostituto che ha operato solo ritenute da redditi di capitale.		
<b>Eventi eccezionali</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
<b>Tipologia dichiarazione</b>	<input type="checkbox"/> Ordinaria <input type="checkbox"/> Correttiva nei termini <input type="checkbox"/> Integrativa <input type="checkbox"/> Protocollo dichiarazione inviata		
<b>Gestione separata degli invii</b>	<input type="checkbox"/> No		
	<input type="checkbox"/> Sì <sup>1</sup>	<input type="checkbox"/> Dipendente <input type="checkbox"/> Locazioni brevi	<input type="checkbox"/> Autonomo <input type="checkbox"/> Altre ritenute <input type="checkbox"/> Capitali
<b>Nota<sup>1</sup></b>	• Nel riquadro "Redazione della dichiarazione" è presente il campo "Tipologia invio" che deve essere compilato per indicare quale tipologia di invio è effettuata. È data facoltà al sostituto di trasmettere i dati separatamente in più flussi ovvero in un unico flusso. In particolare, indicare: 1) se il sostituto opta per trasmettere un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi); 2) se il sostituto opta per inviare separatamente i dati relativi ai diversi redditi gestiti nel modello 770/2023 (redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi).		
<b>Avviso telematico</b>	Il contribuente acconsente che l'Amministrazione Finanziaria invii all'intermediario l'avviso telematico di controllo automatizzato.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	Codice fiscale incaricato		
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		<input type="checkbox"/> Contribuente <input type="checkbox"/> Professionista incaricato
<b>Visto di conformità</b>	Data dell'impegno		
	Credito da compensare maggiore di € 5.000,00		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Revisori</b>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No		
	Verificare i soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione e quindi revisore contabile, responsabile della società di revisione, collegio sindacale (codici fiscali di tutti i membri effettivi).		
<b>Operazioni straordinarie e successioni</b>	Operazioni straordinarie	• Liquidazione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		• Fusione (anche per incorporazione), scissione totale, scioglimento di società personale e prosecuzione dell'attività sotto forma di ditta individuale di uno dei soci, cessione dell'unica impresa posseduta; conferimento d'impresa individuale in altra società.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	Successione ereditaria	• Trasformazione, scissione parziale, cessione/conferimento ramo d'azienda, cessione d'azienda, affitto di ramo d'azienda. • Verificare se si tratta di successione con prosecuzione di attività da parte degli eredi o se si tratta di successione senza prosecuzione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Documentazione di supporto</b>	• CU/2023 dei lavoratori dipendenti.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• CU/2023 dei lavoratori autonomi.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Denunce Uniemens.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Denunce e comunicazioni a enti previdenziali e assistenziali.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Documentazione relativa ai crediti d'imposta.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare il credito derivante da 770/2022.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro ST</b>	• Controllo dell'utilizzo o delle richieste di rimborso del credito risultante da 770/2022.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Copie di versamento.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Corretto utilizzo dei codici tributo.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Esistenza di ravvedimenti.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Eventuali crediti d'imposta.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Ritenute operate</b>	• Somme utilizzate in compensazione.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

Scaricato e condiviso da Sistema Ratio - Centro Studi Castelli Srl il 29/09/2023 da CLAUDIO MONTEODORO [info@studiomontedoro.it]



## Check list modello 770/2023 (segue)

<b>Quadro SV</b> Addizionali comunali	• Copie di versamento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Corretto utilizzo dei codici tributo.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Esistenza di ravvedimenti.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Eventuali crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro SX</b> Crediti e compensazioni	• Somme utilizzate in compensazione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati dei conguagli relativi ai redditi di lavoro dipendente.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllo compensazione credito.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare se vi sono versamenti in eccesso.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare il credito derivante da 770/2022.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare la documentazione relativa ai crediti d'imposta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Credito da compensare.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Credito maggiore € 5.000,00: visto di conformità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Suddivisione credito per natura.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Compilazione dati bonus fiscale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro SF</b> Redditi di capitale, compensi per avviamento e contributi	• Verifica esistenza somme derivate da pignoramento.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Riporto dati certificazione ritenute interessi pagati su finanziamenti da privati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica pagamento redditi di capitale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati anagrafici del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica occorrono i dati del rappresentante).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Se il percipiente persona fisica non è residente in Italia, esporre il codice dello Stato estero ed il codice identificativo estero.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Causale da indicare che identifica la tipologia di reddito (capitali soggetto a ritenuta d'acconto, avviamento commerciale, ecc.).	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare le somme non soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare le ritenute operate.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare i rimborsi.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica compensi per avviamento commerciale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro SG</b> Riscatto assicurazioni vita	• Verifica contributi enti pubblici e privati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Dati del percipiente e causale.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme corrisposte.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Data di opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva (per le compagnie di assicurazione estere) e l'imposta applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro SH</b> Altre ritenute su redditi di capitale, premi e vincite	• Crediti d'imposta delle riserve matematiche di rami vita.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Valore dei contratti di assicurazione stipulate da imprese di assicurazione estere che operano in Italia.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Somme soggette a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro SI</b> Utili e proventi equiparati	• Ritenute operate e aliquota applicata.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Delibere assembleari di distribuzione degli utili.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili pagati.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili pagati di fonte estera.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Ritenute operate. Tipo di ritenuta: <input type="checkbox"/> di acconto <input type="checkbox"/> d'imposta	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare i presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<b>Quadro SK</b> Utili corrisposti da soggetti residenti e non residenti	• Verifica ripporto da certificazione distribuzione utili 2022.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica tipo di partecipazione.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica tipo di base imponibile per calcolare la ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica n. di azioni o quote.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica eventuale presenza di contitolari e percentuale di contitolarità.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verifica ritenuta applicata (o imposta sostitutiva) e aliquota.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Controllare l'applicazione del regime di trasparenza.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Verificare la presenza di imposte estere e la presenza dei presupposti per l'applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	• Utili corrisposti a società semplici assoggettati a ritenuta.	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<b>Quadro SO</b> Comunicazioni e segnalazioni	• Tipologia di intermediario (se residente o non residente) e recupero dei dati (codice fiscale, denominazione, codice Stato estero).
• Dati anagrafici del percipiente e del rappresentante del percipiente (se il percipiente è diverso da persona fisica).		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Codice Stato estero se percipiente non residente.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Tipologia di reddito.		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
• Controllare la presenza di cointestatori e la percentuale di cointestazione (per ciascun cointestatore occorre indicare codice fiscale e percentuale di cointestazione).		<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No



FAC-SIMILE CHECK LIST MODELLO 770/2023 (COMPILABILE)



## AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

## Riepilogo contabile della dichiarazione doganale

Con la reingegnerizzazione del processo doganale di importazione cambiano i documenti doganali connessi alla registrazione nel registro Iva acquisti, ai fini della detrazione d'imposta. A **decorrere dal 9.06.2022** assume rilevanza il **prospetto di riepilogo ai fini contabili della dichiarazione doganale** secondo il prospetto approvato dall'Agenzia delle Dogane in accordo con l'Agenzia delle Entrate.

REGISTRAZIONE  
BOLLETTA  
DOGANALE  
AI FINI IVA

Il contribuente **deve annotare** in un apposito registro le fatture e le **bollette doganali** relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese quelle emesse a norma dell'art. 17, c. 2, anteriormente alla liquidazione periodica **nella quale è esercitato il diritto alla detrazione** della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione devono risultare **la data** della fattura o **bolletta**, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché **l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta** distinti secondo l'aliquota.

PROSPETTO  
DI RIEPILOGO  
AI FINI  
CONTABILI

- Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle "bollette" di importazione e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva pagata all'importazione, l'Agenzia **contestualmente allo svincolo delle merci**, mette a disposizione un **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** della dichiarazione doganale (allegato 1, circolare 22/D/2022), il cui modello è stato condiviso con l'Agenzia delle Entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 3.06.2022, n. 234367, che **riporta in particolare i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi)**, suddivisi per aliquote.
- Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili è generato una volta conclusa la fase di svincolo delle merci, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

AVVERTENZE  
CONTABILI

- Per la detrazione dell'Iva pagata all'importazione, gli operatori devono scaricare dalla propria area riservata presente sul Portale Unico Dogane e Monopoli il prospetto di riepilogo ai fini contabili in formato PDF.
- Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con risposta ad istanza di interpello n. 417/2022, **non sono utilizzabili documenti diversi** da quest'ultimo (ad esempio i documenti di cortesia rilasciati dagli spedizionieri).
- Un aspetto particolarmente critico risulta essere l'individuazione del momento da cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione, ossia se questo debba essere individuato nel momento in cui il prospetto di riepilogo è generato dall'Agenzia delle Dogane, o quello nel quale l'importatore scarica il prospetto all'interno del portale.

A seguito di tale situazione di incertezza, per l'esercizio tempestivo e sicuro del diritto alla detrazione si consiglia agli operatori di dotarsi di strumenti automatizzati per lo scarico dei prospetti di riepilogo ai fini contabili.

PROSPETTO  
SINTETICO

L'Agenzia mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un **prospetto sintetico** (allegato 2, circolare 22/D/2022) della dichiarazione stessa, che ne riepiloga i dati "salienti" (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, ecc.).



## PROSPETTO DI RIEPILOGO



## Ravvedimento operoso su ritenute

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 18/E/2023, ha comunicato che a decorrere **dal 3.07.2023** sono soppressi alcuni codici tributo e sono istituiti nuovi codici tributo per il versamento delle sanzioni da ravvedimento, relativamente ad alcune ritenute e trattenute dichiarate nel modello 770, nonché delle ritenute Irpef sui redditi di lavoro dipendente relative alla Regione Sicilia, alla Regione Sardegna e alla Regione Valle d'Aosta.

### CODICI SANZIONE PER MOD. F24

- Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento, di cui all'art. 13 D. Lgs. 18.12.1997, n. 472, riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel "Modello 770", sono stati istituiti i seguenti nuovi codici tributo: **8947, 8948, 8949, 8950, 8951, 8952, 8953**.
- I codici tributo sopra elencati sono esposti nelle sezioni del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati".
- Il campo "Codice Regione" o "Codice ente/codice comune" è valorizzato rispettivamente con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario (tali codici sono reperibili nella "Tabella T0 - codici delle Regioni e delle Province autonome" e nella "Tabella T4 - Codici Catastali dei Comuni", pubblicate sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).
- In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

### CODICI SANZIONE PER MOD. F24 EP

- Per il versamento delle sanzioni in argomento mediante il modello "F24 enti pubblici" (F24 EP), sono stati istituiti i seguenti codici tributo: **896E, 897E, 898E, 894E, 895E**.
- In sede di versamento, gli interessi dovuti sono cumulati al tributo che si intende ravvedere.

### CODICI MOD. F24 EP RIDENOMINATI

- Con la **risoluzione n. 18/E/2023** sono stati ridenominati i codici tributo come di seguito indicato:
  - **891E**, denominato "Sanzioni per ravvedimento su addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale";
  - **893E**, denominato "Sanzione per ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale".

Con la **risoluzione n. 18/E/2023** è stata predisposta la soppressione dei seguenti codici tributo.

### CODICI SOPPRESSI

#### Modello F24

- **8906**, denominato "Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta".
- **1250**, denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto".
- **1618**, denominato "Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".
- **1619**, denominato "Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale".

**Riattivato** per consentire il recupero dei crediti residui.

#### Modello F24 EP

- **890E**, denominato "Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali".
- **114E**, denominato "Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto".
- **145E**, denominato "Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 138/2011, trattenuto dal sostituto d'imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno".
- **146E**, denominato "Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, c. 2 D.L. 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale".



### ESEMPI



## Certificazione dei compensi per contribuenti minimi e forfetari

Nelle istruzioni dell'Agenzia delle Entrate al modello di Certificazione Unica si precisa che la stessa deve contenere anche le somme e i compensi dei contribuenti, minimi e forfetari: nonostante questi redditi non siano soggetti a ritenuta d'acconto, la Certificazione Unica serve come ulteriore strumento di controllo fiscale. Si presenta una tavola operativa per il trattamento dei compensi corrisposti ai (o ricevuti dai) contribuenti titolari di partita Iva nel regime dei minimi e forfetari. Si ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 5 D.L. 34/2019, i contribuenti che applicano il regime forfetario non sono esonerati dall'obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte in relazione a dipendenti e collaboratori.

### CONTRIBUENTI MINIMI E FORFETARI

#### Compensi percepiti da minimi e forfetari

Di regola, devono essere certificati i compensi di coloro che svolgono attività professionali, ivi compresi i soggetti che, pur producendo redditi da lavoro autonomo e professionale non sono soggetti a ritenuta (ad esempio, contribuenti minimi e forfetari)<sup>1</sup>.

#### Compensi erogati

Da contribuente forfetario

Il contribuente forfetario, non essendo sostituto d'imposta, non deve certificare i compensi erogati, ma indicarli nel quadro RS della dichiarazione modello Redditi persone fisiche.

Da contribuente minimo

- Il contribuente titolare di partita Iva in regime dei minimi ex D.L. 98/2011 **opera come sostituto d'imposta**.
- Pertanto, è soggetto all'obbligo di:
  - **versare la ritenuta d'acconto** entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
  - **certificare il compenso** tramite la compilazione e l'invio della Certificazione Unica e del modello 770.

### COMPILAZIONE DELLA CU E DEL MOD. 770 Casi operativi

Soggetti coinvolti	Obblighi Certificazione Unica e modello 770
Contribuente "ordinario" <sup>2</sup> emette fattura a contribuente ordinario.	Il soggetto che eroga il compenso compila CU e il modello 770.
Contribuente ordinario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila CU e il modello 770.
Contribuente ordinario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
Minimo emette fattura a ordinario.	Il contribuente ordinario compila CU, ma non il modello 770.
Minimo emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila CU, ma non il modello 770.
Minimo emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.
Forfetario emette fattura ad ordinario.	Il contribuente ordinario compila CU, ma non il modello 770.
Forfetario emette fattura a minimo.	Il contribuente minimo compila la CU, ma non il modello 770.
Forfetario emette fattura a forfetario.	Il contribuente forfetario non compila né CU, né il modello 770, ma solo il quadro RS nel modello Redditi PF.

#### Note

1. Si ritiene che l'obbligo di rilascio della Certificazione Unica riguardi esclusivamente quelle ipotesi nelle quali, pur sussistendo l'obbligo teorico di applicare una ritenuta, scatti l'esonero specificamente previsto per il contribuente che applica il regime dei minimi/forfetario. Questo accade per i percipienti che sono professionisti o agenti di commercio. Diversamente, in presenza di importi erogati ad aziende (ad esempio a un muratore/imbianchino/idraulico/elettricista che applicano il regime agevolato), si ritiene che il committente non dovrebbe rilasciare la certificazione, in quanto non sussisterebbe, nemmeno a livello teorico, alcun obbligo di applicare la ritenuta d'acconto su tale erogazione [anche se, spesso, permangono evidenti difficoltà nello stabilire se, un soggetto agevolato che ha rilasciato la fattura senza ritenuta (in regime dei minimi o forfetario), sia un professionista o un'impresa, salvo effettuare la verifica dell'iscrizione alla Camera di Commercio].
2. Per contribuente "ordinario" si intende il soggetto dotato di partita Iva che non opera nel regime dei minimi né in regime forfetario.





## Destinazione utile d'esercizio

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere". Le società e gli enti, il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi (Cassazione, Sezione Tributaria, sentenza 27.02.2002, n. 2892).

### Esempio n. 1

### Destinazione utile esercizio precedente

		• Scrittura per la società di persone ed imprese individuali				
		30.04.n+1				
SP A IX	SP A VI SP A VI	Utile netto dell'esercizio	a	Diversi	100.000,00	
			a	Soci (titolare) c/prelievi		80.000,00
			a	Riserva disponibile		20.000,00
		<i>Destinazione utile.</i>				
		• Scrittura per le società di capitali				
		30.04.n+1				
SP A IX	SP A IV SP A VI SP D 14 SP D 12	Utile netto dell'esercizio	a	Diversi	100.000,00	
			a	Riserva legale		5.000,00
			a	Riserva facoltativa		5.000,00
			a	Soci c/dividendi <sup>1</sup>		66.600,00
			a	Ritenute Irpef su redditi di capitale		23.400,00
		<i>Destinazione utile a seguito di delibera assembleare.</i>				

### <sup>1</sup>Distribuzione utili

- **Le società e gli altri soggetti Ires devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili**, in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a:
  - partecipazioni qualificate e non qualificate;
  - utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.
- La ritenuta si applica anche alle remunerazioni corrisposte a persone fisiche residenti relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione, in cui l'associante è soggetto non residente, qualificato o non qualificato.
- In caso di dividendi percepiti da soci persone fisiche esercenti un'attività d'impresa (imprese individuali o società di persone) si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione nella misura del 40% (per utili maturati fino al 2007) del loro ammontare, applicando l'aliquota progressiva Irpef; per gli utili prodotti dal 2008 al 2016 la tassazione è calcolata sul 49,72%, mentre per gli utili prodotti dal 2017 sul 58,14%.
- Nell'ipotesi di dividendi percepiti da soci soggetti Ires, si applica in capo ai soci, in ogni caso, la tassazione Ires assumendo come base imponibile il 5% del loro ammontare.



### SCRITTURE CONTABILI SOCIETÀ DI CAPITALI - COPERTURA PERDITA ESERCIZIO PRECEDENTE



## Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio).

Le rimanenze finali di un periodo costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo: ne consegue che le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.

### Esempio n. 1

#### Giroconto ratei

		• Prima soluzione				
		1.01.n+1				
P E E C 17 E B 8		Ratei passivi	a	Diversi	6.500,00	
			a	Interessi passivi su mutui		5.000,00
			a	Locazioni per la produzione		1.500,00
		<i>Destinazione ratei passivi.</i>				
		• Seconda soluzione				
		31.01.n+1				
P E E C 17	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	10.000,00	
		Ratei passivi				5.000,00
		Interessi passivi su mutui				5.000,00
		<i>Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.</i>				
		31.03.n+1				
P E E B 8	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	3.000,00	
		Ratei passivi				1.500,00
		Locazioni per la produzione				1.500,00
		<i>Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.</i>				

### Esempio n. 2

#### Giroconto risconti

		30.04.n+1				
E B 7 E B 8 E B 8	P D	Diversi	a	Risconti attivi	7.000,00	
		Spese di assicurazione				2.500,00
		Locazioni per la vendita				1.500,00
		Canoni di leasing per la produzione				3.000,00
		<i>Destinazione risconti attivi.</i>				

### Esempio n. 3

#### Giroconto esistenze iniziali di magazzino

		30.04.n+1				
E B 11 E A 2		Diversi	a	Diversi	14.000,00	
		Merci c/esistenze iniziali				8.000,00
		Prodotti finiti c/esistenze iniziali				6.000,00
	P C I 4		a	Merci	8.000,00	
	P C I 4		a	Prodotti finiti	6.000,00	
		<i>Giroconto esistenze iniziali di magazzino.</i>				



## Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura sono relative ai conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti, in luogo di quelli riferibili al relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

### Esempio n. 1

#### Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

CE B 6 SP C II 5 bis	SP D 7	<b>• Prima soluzione</b>		1.000,00 220,00	1.220,00
		31.01.n+1			
		Diversi	a	Fornitore Bianchi	
		Merci c/acquisti			
		IVA c/acquisti			
		Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.			
		31.01.n+1			
SP D 7	CE B 6	Fornitori per fatture da ricevere	a	Merci c/acquisti	1.000,00
		Giroconto fornitori per fatture da ricevere.			
		<b>• Seconda soluzione</b>			
		31.01. n+1			
SP D 7	SP D 7	Diversi	a	Fornitore Bianchi	1.220,00
		Fornitori per fatture da ricevere			
SP C II 5 bis		IVA c/acquisti			1.000,00 220,00
		Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi.			

### Esempio n. 2

#### Giroconto "clienti per fatture da emettere"

SP C II 1	SP C II 1 SP D 12	<b>• Prestazione di servizi</b>		1.000,00 220,00	1.220,00
		3.01.n+1			
		Cliente Verdi	a	Diversi	
				Clienti per fatture da emettere	
				IVA c/vendite	
		Registrata fattura n. 6 Verdi Mario.			
		<b>• Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell'anno precedente)</b>			
		3.01. n+1			
SP C II 1	SP C II 1	Cliente Rossi	a	Clienti per fatture da emettere	2.440,00
		Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi.			



**NON SOLO IMPRESA**

**Scadenze di versamento degli acconti di novembre**

Entro il 30.11.2023 i contribuenti sono tenuti al versamento degli acconti Irpef (comprese imposte sostitutive), Ires, Ivie, Ivafe, Irap, Ivs (per artigiani e commercianti), nonché del contributo Inps per la gestione separata dei lavoratori autonomi. I 2 acconti sono pari al 100%, suddivisi tra 40% e 60%.

Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti, i versamenti di acconto dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap sono effettuati in 2 rate ciascuna nella misura del 50%.

Il pagamento si effettua con modello F24, mediante il quale è possibile avvalersi della compensazione tra posizioni debitorie e creditorie facenti capo al medesimo contribuente.

Dal periodo d'imposta 2022 l'Irap non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni.

**MODALITÀ DI CALCOLO<sup>1</sup>**

<b>PERSONE FISICHE</b> Rigo "differenza" RN 34 - Mod. Redditi 2023 PF	<b>Fino a € 51,00</b> Non è dovuto alcun acconto.	
	<b>Da € 52,00 a € 257,00</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acconto nella misura del <b>100%</b>.</li> <li>• Versamento in <b>unica rata entro il mese di novembre</b> (30.11.2023).</li> </ul> Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; <b>l'acconto risulta perciò dovuto</b> qualora l'importo del rigo RN34 risulti <b>pari o superiore a € 52,00</b> .	
<b>SOCIETÀ DI CAPITALI</b> Rigo RN 17 - Mod. Redditi 2023 SC	<b>Fino a € 20,00</b> Non è dovuto alcun acconto.	
	<b>Da € 21,00 a € 257,00</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acconto nella misura del <b>100%</b>.</li> <li>• Versamento in <b>unica soluzione nell'11° mese dell'esercizio</b>.</li> </ul>	
<b>ACCONTO IRAP</b> Rigo IR21 - Mod. Irap 2023	<b>Da € 258,00</b> La 1ª rata supera € 103,00	<b>1° acconto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il giorno 30 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, senza maggiorazione (30.06.2023)<sup>2</sup>.</li> <li>• Nella misura del <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li> </ul>
	<b>Società di persone</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del <b>100%</b> se l'importo su cui commisurare l'acconto supera <b>€ 51,00</b>.</li> <li>• Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in <b>2 rate</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª, pari al <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro il 30.06.2023<sup>2</sup>;</li> <li>- 2ª, pari al <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro il mese di novembre (30.11.2023).</li> </ul> </li> <li>• <b>Il versamento della 1ª rata non è dovuto</b> se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre.</li> </ul>	<b>2° acconto</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entro il mese di novembre (30.11.2023).</li> <li>• Nella misura del <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>.</li> </ul>
	<b>Soggetti Ires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• L'acconto è dovuto nella misura del <b>100%</b>, se l'importo su cui commisurare l'acconto è superiore a <b>€ 20,00</b>, da versare in <b>2 rate</b>:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1ª, pari al <b>40% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b> (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione;</li> <li>- 2ª, pari al <b>60% (50%<sup>3</sup> per soggetti Isa)</b>, entro l'11° mese del periodo d'imposta.</li> </ul> </li> </ul>	

**Note**

1. È sempre data facoltà al contribuente di commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per l'anno di competenza. Resta ferma l'applicazione del **regime sanzionatorio** per insufficiente versamento (30%), con possibilità di ravvedimento operoso. La scelta del metodo previsionale riguarda la singola imposta; così, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'Irap e il previsionale per l'Irpef.
2. La 1ª rata di acconto dell'Irpef poteva essere versata entro il 31.07.2023, con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre, per i soggetti Isa.
3. Per i soggetti che **esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa** e che dichiarano ricavi non superiori al limite previsto per ciascun indice, nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese aventi i medesimi requisiti.



## Scadenze di versamento degli acconti di novembre (segue)

Tavola

Acconti cedolare secca

Contratti di locazione	Acconto <sup>1</sup>		Rate	Scadenza	Scadenza 2023
Tutti	100% <sup>2</sup> imposta dovuta per anno precedente	Se inferiore a € 258,00	Unica rata	30.11 di ciascun anno	<b>30.11.2023</b>
		Se pari o superiore a € 258,00	1 <sup>a</sup> rata (40%)	<b>30.06</b> (30.07 con maggiorazione dello 0,40%)	30.06.2023, ovvero 31.07.2023 con lo 0,40%
			2 <sup>a</sup> rata (60%)	<b>30.11</b>	<b>30.11.2023</b>
<b>Note</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Non è dovuto acconto e l'imposta è versata a saldo se l'importo su cui calcolare l'acconto (indicato nel rigo LC1, colonna 5) non supera € 52,00.</li> <li>Il versamento dell'acconto non si considera carente se di importo almeno pari al 100% della cedolare secca calcolata per l'anno in cui si è prodotto il reddito (è possibile, pertanto, applicare il metodo previsionale).</li> </ol>				

• Per il 2023 i titolari e i soci delle imprese artigiane o commerciali sono tenuti al pagamento, mediante il Modello F24, dei seguenti importi:

- **contributo minimale**

Contributo annuo sul minimale di € 17.504,00, suddiviso in 4 rate scadenti al: 16.05.2023; 21.08.2023; 16.11.2023; 16.02.2024.

• Il contributo, calcolato sul reddito eventualmente eccedente il minimale, deve essere suddiviso in 2 rate di uguale importo:

- entro il termine di versamento del saldo della dichiarazione per l'anno precedente;

Saldo 2022.  
1<sup>a</sup> rata acconto 2023.

- entro il **30.11.2023**.

**2<sup>a</sup> rata acconto 2023.**

L'acconto è determinato sull'ammontare dei redditi d'impresa prodotti nel 2022, eccedenti il minimale 2023 (e fino al reddito massimale), applicando le percentuali previste per l'anno 2023.

Reddito	Commercianti <sup>2-3</sup>	Artigiani <sup>2-3</sup>
Da € 17.504,00 a € 52190,00	24,48%	24%
Da € 52.190,01 a € 86.983,00 <sup>1</sup>	25,48%	25%

I versamenti a saldo e in acconto dei contributi, dovuti agli enti previdenziali dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

**Note**

- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva**, iscritti dal 1996, il massimale è pari a € 113.520, non frazionabile in ragione mensile.
- Con età superiore a 21 anni; per i coadiuvanti con età fino a 21 anni** la percentuale è ridotta di 3 punti.
- Per i soggetti ultrasessantacinquenni i contributi sono ridotti del 50% previa comunicazione preventiva.

**VERSAMENTI CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCIANTI**

- **contributi sul reddito eccedente il minimale**

**CALCOLO CONTRIBUTO GESTIONE SEPARATA**

**ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2023**

- L'acconto per il 2023 è determinato in misura pari all'**80%** del contributo dovuto sul reddito 2022 indicato nel modello Redditi.
- Il contributo dovuto a titolo di acconto per il 2023 deve essere calcolato applicando, al reddito conseguito nel 2022, le aliquote contributive previste per il 2023.



ESEMPI DI COMPILAZIONE MODELLO F24



## Riduzione del 2° o unico acconto Irpef

**Dalla retribuzione corrisposta nel mese di novembre è trattenuto l'importo della seconda o unica rata di acconto per l'Irpef e/o cedolare secca, come indicato sul Modello 730/4. Se tale retribuzione è insufficiente, l'importo residuo è trattenuto dalla retribuzione corrisposta nel mese di dicembre, con la maggiorazione dell'interesse nella misura dello 0,40%. Il contribuente che ritiene di non dover versare alcuna somma a titolo di acconto Irpef deve barrare, sotto la propria responsabilità, nel quadro F, la casella 1 del rigo F6 della Sezione V del 730. Se, invece, ritiene che sia dovuto un minore acconto Irpef per l'anno 2023 deve indicare nella casella 2 del medesimo rigo i minori importi che devono essere trattenuti dal sostituto d'imposta.**

**Il contribuente che non intende effettuare alcun versamento Irpef e/o cedolare secca a titolo di seconda o unica rata di acconto, o che intende effettuare un versamento inferiore a quello dovuto in base al modello 730 presentato, deve comunicarlo entro il 10.10.2023 al sostituto d'imposta che effettua il conguaglio, indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo che eventualmente ritiene dovuto.**

### COMUNICAZIONE RIDUZIONE ACCONTO

Ai **contribuenti che si avvalgono dell'assistenza fiscale** è consentito ridurre la misura degli acconti Irpef mediante comunicazione al sostituto d'imposta indicando, sotto la propria responsabilità, l'importo delle somme che si ritengono dovute.

- Tale comunicazione si effettua:
  - per la 1<sup>a</sup> rata di acconto, in sede di dichiarazione;
  - per la 2<sup>a</sup> o unica rata di acconto, mediante **apposita comunicazione al sostituto d'imposta datore di lavoro**, da presentare **entro il 10.10.2023**.

Tale eventualità può verificarsi, ad esempio, per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi.

### OMESSO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO

- Le disposizioni concernenti gli **interessi** e la **soprattassa** per il caso di omesso, insufficiente o ritardato versamento degli acconti Irpef **non si applicano**:
  - in caso di insufficiente versamento della prima rata, se l'importo versato **non è inferiore al 40%** della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso;
  - in caso di omesso o insufficiente versamento della seconda rata, se l'importo versato come prima rata o quello complessivamente versato non è inferiore alla somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto in base alla dichiarazione relativa al periodo in corso.

Per il mancato o insufficiente versamento dell'acconto il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso.

### Esempio

### Richiesta di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto

**Oggetto: Comunicazione di annullamento o riduzione del secondo o unico acconto dell'Irpef e/o cedolare secca.**

Il/la sottoscritto/a Rossi Oscar....., nato/a Brescia..... il 29.06.1974.....  
 codice fiscale RSSSCR74H29B157E....., residente a Brescia.....  
 Via / P.zza dei Mandorli, n. 8....., dipendente dalla Ditta Bianchi S.r.l......

#### VISTI

- l'art. 2, c. 9 del D.P.R. 4.09.1992, n. 395;
- l'art. 4, c. 2 del D.L. 2.03.1989, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 27.04.1989, n. 154;
- l'art. 19, c. 6 del D.M. Finanze 31.05.1999, n. 164

#### COMUNICA

di volersi avvalere della facoltà di cui alle predette disposizioni e

#### CHIEDE

sotto la propria esclusiva responsabilità che, nella retribuzione corrisposta nel mese di novembre 2023....., sia trattenuto il seguente importo a titolo di secondo o unico acconto Irpef e/o dell'addizionale comunale e/o cedolare secca per l'anno 2023....

- Importo da trattenere a titolo di 2° o unico acconto Irpef: ..... € 0,00.....
- Importo da trattenere a titolo di 2° o unico acconto cedolare secca: ..... € 0,00.....
- Importo da trattenere a titolo di 2° o unico acconto dell'addizionale comunale: ..... € 0,00.....

Distinti saluti.

Brescia, 10.10.2023.....

In fede ..... Oscar Rossi.....



**FAC SIMILE RICHIESTA ANNULLAMENTO O RIDUZIONE DEL SECONDO O UNICO ACCONTO (COMPILABILE) (COMPILABILE)**



## Imposta sostitutiva sulle mance

La L. 197/2022 ha previsto, in deroga al regime ordinario contenuto nell'art. 51 Tuir, un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% sulle mance ricevute, entro il limite del 25% dell'ammontare del reddito percepito nell'anno. La disposizione agevolativa riguarda i lavoratori del settore turistico-alberghiero, con reddito dell'anno precedente non superiore a € 50.000. La risoluzione n. 16/E/2023 ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta sostitutiva sulle somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche attraverso mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori. Con la **circolare 29.08.2023, n. 26/E** l'Agenzia delle Entrate ha fornito i necessari chiarimenti interpretativi sul tema.

### AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

- Nelle **strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande** le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, anche mediante mezzi di pagamento elettronici, riversate ai lavoratori:
  - costituiscono redditi di lavoro dipendente e, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5%;
  - **entro il limite del 25% del reddito percepito** nell'anno per le relative prestazioni di lavoro.

- Tali somme:
  - sono **escluse** dalla retribuzione imponibile ai fini del **calcolo dei contributi** di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  - non sono computate ai fini del **calcolo del trattamento di fine rapporto**.

Le disposizioni si applicano con **esclusivo riferimento al settore privato** e per i titolari di **reddito di lavoro dipendente** di importo **non superiore a € 50.000<sup>1</sup>**.

L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto d'imposta.

Se le vigenti disposizioni, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione, in favore del lavoratore, di deduzioni, detrazioni o benefici a qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali, **si tiene comunque conto anche della quota di reddito assoggettata all'imposta sostitutiva**.

- Il superamento del limite reddituale non rileva nell'anno in cui si percepiscono le mance, ma costituisce causa ostativa alla tassazione agevolata delle predette mance conseguite nell'anno successivo.
- Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.

### ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO

L'applicazione dell'imposta sostitutiva presuppone la previa verifica da parte del datore di lavoro del rispetto del limite di € 50.000 di reddito di lavoro dipendente conseguito dal lavoratore, che deve essere riferito al precedente periodo d'imposta e includere tutti i rapporti di lavoro, anche quelli non rientranti nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

- Nell'applicare l'imposta sostitutiva, il datore di lavoro deve tener conto non solo delle mance corrisposte attraverso mezzi di pagamento elettronici, ma anche di quelle che i lavoratori **ricevono in denaro**.
- Il sostituto d'imposta, se è stato l'unico datore di lavoro ad aver rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, applica direttamente l'imposta sostitutiva, mentre, in caso contrario, l'applicazione dell'imposta sostitutiva avverrà a condizione che **il lavoratore attesti per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno precedente**.

Il sostituto deve indicare separatamente nella certificazione unica sia le mance assoggettate a imposta ordinaria sia quelle assoggettate a imposta sostitutiva, nonché l'importo di quest'ultima trattenuto sulle somme erogate al lavoratore.

- Ai fini Iva, le somme elargite a titolo di liberalità dalla clientela della struttura turistico-alberghiera o di ristorazione a favore dei dipendenti rappresentano **movimentazioni finanziarie fuori campo Iva** e, pertanto, non incrementano il volume d'affari del datore di lavoro. Nondimeno, atteso che la percezione e il riversamento delle mance per il tramite del datore di lavoro costituiscono, come detto, una mera movimentazione finanziaria, ai fini delle imposte dirette, le somme in esame non sono né ricavi né costi (per il personale) per il datore di lavoro.
- È rimessa al datore di lavoro la valutazione circa le misure contabili e finanziarie idonee ad assicurare la rendicontazione separata delle somme corrisposte a titolo di mance.

### Nota<sup>1</sup>

- In merito alla determinazione del requisito reddituale devono essere inclusi tutti i redditi di lavoro dipendente conseguiti dal lavoratore, compresi quelli derivanti da attività lavorativa diversa da quella svolta nel settore turistico-alberghiero e della ristorazione. Il limite reddituale di € 50.000 è riferito al periodo d'imposta precedente a quello di percezione delle mance da assoggettare a imposta sostitutiva.
- Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono (**principio di cassa allargato**).



### ESEMPIO DI COMPILAZIONE MODELLO F24



## Regole tecniche per il processo tributario telematico

Dal 1.07.2019 il processo tributario si svolge obbligatoriamente in forma telematica e per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico (PTT) il difensore deve effettuare la registrazione presso il Portale della Giustizia Tributaria, deve possedere un software che crei file in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b, essere in possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) nonché della firma digitale (CADES/PADES). Il possesso di tali requisiti è richiesto anche agli utenti già provvisti di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS). Con il D.M. 21.04.2023 sono state previste modifiche alle regole tecniche del processo tributario telematico. Tale provvedimento incide sostanzialmente sul D.M. 4.08.2015, che aveva posto le basi per la successiva entrata in vigore del processo telematico nel settore tributario, ma che aveva incontrato problematiche procedurali, talvolta superate dalla prassi e non a livello normativo. Il decreto prevede, tra l'altro, **l'eliminazione dell'obbligo della firma digitale sugli allegati al momento del deposito** e la trasmissione di atti processuali, con sottoscrizioni digitali plurime, a condizione che almeno una di esse risulti valida.

### ATTI PROCESSUALI

#### Requisiti

- Gli atti introduttivi e ogni altro atto processuale devono essere in possesso dei requisiti:
  - essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b;
  - essere privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili;
  - essere redatti attraverso software senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la copia per immagine su supporto informatico di documento analogico;
  - essere firmati digitalmente.
- I documenti depositati come allegati possono, invece, essere scansionati.

#### Novità dal 15.05.2023

La **firma digitale non è più obbligatoria** per gli **allegati agli atti processuali** ma lo rimane per l'atto principale da depositare (ricorso, controdeduzioni, memoria illustrativa, ecc.).

### FIRMA DIGITALE PADES

La Cassazione, in applicazione dei principi comunitari, aveva già equiparato la valenza giuridica delle firme PADES e CADES, ritenute entrambe valide ed efficaci (Cassazione Civile, SS.UU, sentenza n. 10266/2018).

#### Novità dal 15.05.2023

La firma digitale formato PADES (estensione “.pdf”) è **ammessa** e quindi equiparata, a livello normativo, alla firma CADES (estensione “.p7m”).

### FIRME MULTIPLE

È riconosciuta la possibilità di produrre file con più di una firma anche qualora una delle firme apposte sia scaduta ed a condizione che almeno una delle firme apposte risulti valida.

### ENTRATA IN VIGORE

Le nuove disposizioni sono in vigore **dal 15.05.2023**.





**AGEVOLAZIONI**

**Esonero contributivo per assunzione giovani**

L'art. 1, c. 297 L. 197/2022 ha previsto un esonero contributivo applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1.01.2023 al 31.12.2023. Con circolare n. 57/2023 l'Inps ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo.

<p><b>OGGETTO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nuove assunzioni a tempo indeterminato.</b></li> <li>• <b>Trasformazioni dei contratti</b> a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Effettuate:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dal 1.07.2022 al 31.12.2022 (L. 178/2020);</li> <li>- dal 1.01.2023 al 31.12.2023 (L. 197/2022).</li> </ul> </li> </ul>	
<p><b>AMBITO SOGGETTIVO</b></p>	<p>Tutti i datori di lavoro <b>privati</b>, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.</p>	<p>La misura non si applica quindi nei confronti della pubblica amministrazione.</p>	
<p><b>MISURA</b></p>	<p><b>Esonero ex L. 178/2020</b></p>	<p>Nella misura del <b>100%</b>, nel <b>limite massimo</b> di importo pari a <b>€ 6.000 annui</b>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata <b>non abbiano compiuto il 36° anno di età</b>.</li> <li>• Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.</li> </ul>
<p><b>DURATA</b></p>	<p>Per un periodo massimo di <b>36 mesi</b> dalla data dell'evento incentivato.</p>		
<p><b>COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'efficacia degli esoneri in oggetto è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell'art. 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.</li> <li>• Pertanto, con specifico riferimento all'applicazione delle misure in trattazione per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo compreso tra il 1.07.2022 e il 31.12.2023, la Commissione europea, con la decisione C(2023) 4061 final del 19.06.2023, ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del Temporary Crisis and Transition Framework.</li> </ul>	<p><b>Assunzioni a scopo di somministrazione</b></p>	<p>L'onere di non superare il massimale previsto dal Temporary Crisis and Transition Framework sarà a <b>carico dell'utilizzatore</b> e non dell'agenzia di somministrazione.</p>



**SCADENZARIO**

**Principali adempimenti mese di ottobre 2023**

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Lunedì 2 ottobre	Imposte dirette	<b>Mod. 730 precompilato</b> - Ultimo giorno utile per la presentazione all'Agenzia delle Entrate direttamente tramite l'applicazione web.
	Consulenti del lavoro	<b>ENPACL</b> - Termine di versamento della 1ª o unica rata del contributo soggettivo e integrativo 2023. Entro tale termine deve essere trasmessa, in via telematica, la comunicazione obbligatoria relativa all'ammontare del volume d'affari ai fini Iva conseguito nel 2022.
	Dottori commercialisti	<b>Contributi</b> - Termine di versamento della 4ª rata delle eccedenze 2022 per chi ha scelto la rateazione in fase di adesione al servizio PCE 2022.
Martedì 10 ottobre	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente comunica al sostituto d'imposta di non voler effettuare il 2° o unico acconto dell'Irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3.
	Inps	<b>Lavoratori domestici</b> - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.
	Previdenza	<b>Fondo Mario Negri</b> - Fondo A. Pastore (ex Fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali relativi al 3° trimestre 2023.
Domenica 15 ottobre	Iva	<b>Registrazione</b> - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. <b>Fattura cumulativa</b> - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. <b>Operazioni con l'estero</b> - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegato al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in linea generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	<b>Registrazioni</b> - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.
	Imposte dirette	<b>Versamento ritenute</b> - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). <b>Redditi 2023</b> - I contribuenti titolari di partita Iva che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti devono versare, entro oggi, la relativa rata, con gli interessi. <b>Dividendi</b> - Termine di versamento, mediante modello F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
Lunedì 16 ottobre	Iva	<b>Liquidazione e versamento</b> - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. <b>Contabilità presso terzi</b> - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di settembre 2023, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di agosto 2023. <b>Versamento</b> - Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2022 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	Imposta sugli intrattenimenti	<b>Versamento</b> - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<b>Versamento</b> - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	<b>Contributi previdenziali e assistenziali</b> - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. <b>Contributi Gestione Separata</b> - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. <b>Gestione ex-Enpals</b> - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	<b>Contributi previdenziali</b> - Termine di versamento della 6ª rata pari al 20% dei contributi mini-mi e di maternità 2023.



## Principali adempimenti mese di ottobre 2023 (segue)

Scadenza	Tributo/ Contributo	Descrizione
Venerdì 20 ottobre	Conai	<b>Denuncia</b> - Termine di presentazione al Conai della denuncia riferita al mese o trimestre precedente.
Mercoledì 25 ottobre	Imposte dirette	<b>Mod. 730</b> - Il contribuente può presentare al Caf o al professionista abilitato la dichiarazione 730 integrativa.
	Iva	<b>Elenchi Intrastat</b> - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente.
Lunedì 30 ottobre	Imposta di registro	<b>Contratti di locazione</b> - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi e alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Il D.L. 198/2022 (art. 3, c. 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione n. 14/2023) ha sospeso per il periodo compreso dal 1.04.2022 al 30.10.2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni "prima casa".
	Prima casa	
Martedì 31 ottobre	Imposte dirette	<b>Mod. 770</b> - Termine di trasmissione telematica, diretta o mediante intermediari, della dichiarazione dei sostituti d'imposta per il periodo d'imposta 2022. <b>Certificazione Unica</b> - Termine di invio della certificazione unica per gli importi corrisposti nel 2022 contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata. <b>Redditi 2023</b> - I soggetti non titolari di partita Iva, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare i relativi versamenti. <b>Fattura differita</b> - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente. <b>Registrazione, fatturazione</b> - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. <b>Enti non commerciali</b> - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte. <b>Regime IOSS</b> - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. <b>Regime OSS</b> - Per i soggetti registrati al regime Oss scade il termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva dovuta per il periodo 1.07.2023 - 30.09.2023 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021).
	Iva	
	Inps	<b>Rimborsi</b> - Termine ultimo per la presentazione, in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 3° trimestre 2023, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633. <b>Flusso UniEmens</b> - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Libro unico del lavoro	<b>Adempimento</b> - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Imposta di bollo	<b>Bollo virtuale</b> - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 12/E/2015).
	Superbonus	<b>Fondo indigenti</b> - Termine di presentazione dell'istanza per richiedere il contributo a valere sul cosiddetto fondo indigenti (D.M. Economia 31.07.2023).
	Rottamazione quater	<b>Versamento</b> - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute.
	Regolarizzazione violazioni formali	<b>Versamento</b> - Termine di pagamento, in unica soluzione o della 1ª rata, delle somme dovute.
	Definizione liti pendenti	<b>Versamento</b> - Termine di pagamento della 2ª rata degli importi dovuti.
	Ravvedimento speciale	<b>Versamento</b> - Termine di versamento della 2ª rata degli importi dovuti.
	Dottori commercialisti	<b>Contributi</b> - Termine di pagamento 2ª rata contributi minimi 2023 e contributo di maternità 2023.
	Agenti	<b>Adempimenti</b> - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.
Nota	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).</li> <li>L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.</li> <li>I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).</li> <li>Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrative da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle stesse articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].</li> </ul>	